



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
-Ufficio Fallimentare-

Fallimento n. R.F. 10/2019

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14 ter l.n.3/2012 presentato da Santi Stefano ;

letta la relazione dell'O.C.C.;

esaminata la documentazione;

osservato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b);

rilevato che risulta depositata la documentazione di cui all'art. 9 co.2, e, a seguito di successive integrazioni, quella di cui all'art. 9 co.3 l.n.3/2012;

rilevato che dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione risultano le cause dell'indebitamento e della diligenza della ricorrente, nonché le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, sintetizzabili, in sostanza, nella crisi del settore di impresa, nel mancato pagamento dei crediti da parte della clientela e nella separazione personale; che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori e che l'O.C.C. ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione depositata;

verificata, attraverso la relazione dell'O.C.C., l'insussistenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

viste le integrazioni documentali depositate dal ricorrente (tra cui la sentenza di divorzio e l'elenco della movimentazione delle carte, l'accordo con la rinuncia al diritto di abitazione depositato in data 22.6.2022);

osservato che, per quanto concerne eventuali ulteriori beni, tale profilo sarà in ogni caso oggetto di approfondimento ed eventuale acquisizione da parte del liquidatore e che la liquidazione avverrà secondo il piano elaborato dal liquidatore a seguito della procedura prevista ex lege ;

p.q.m.

- DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione a carico di Santi Stefano;

- NOMINA liquidatore il dott. Marcello De Sanctis;

- DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- DISPONE che la domanda ed il presente decreto sia pubblicato sull'albo degli avvisi del Tribunale mediante affissione;

-DISPONE l'annotazione della domanda e del decreto nel registro delle imprese;

- ORDINA la trascrizione del presente decreto nei pubblici registri a cura del liquidatore;

- FISSA, ai sensi dell'art. 14 ter co.5 lettera b) l'importo mensile di € 1.000, di cui € 250,00 destinate all'assegno di mantenimento in favore della figlia, ed in ragione delle necessità di vita e di cura evidenziate.

Si comunichi.

Tivoli, 30.6.2022

Il Giudice Delegato (Dott.ssa Caterina Liberati)



STUDIO LEGALE
AVV. VINCENZO ALBERTO PENNISI
Viale G. Mazzini 142 - 00195 Roma
Tel. 06 3751 2616 / Fax 06 3751 2697
avv.pennisi@studiolegalepennisi.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE

ex art. 14-ter legge 27 gennaio 2012 n. 3

Per: il sig. **Stefano SANTI**, c.f. SNT SFN 58L22 H501F, nato a Roma il 22.07.1958, residente a Cineto Romano (RM) in Via degli Annali n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Alberto Pennisi [c.f. PNN VCN 65A25 C351V – p.e.c.: avv.pennisi@pec.studiolegalepennisi.it] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma in Viale G. Mazzini n. 142, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato ex art. 83, co. 3°, c.p.c.; il nominato difensore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni di cancelleria al proprio numero fax 06 37512697 o al predetto indirizzo di p.e.c.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Domanda per la liquidazione dei beni *ex art. 14-ter* legge 3/2012

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ai sensi dell'art. 14, comma 2°, del DPR 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, trattandosi di volontaria giurisdizione, è dovuto un c.u. di € 98,00, oltre € 27,00 di bollo.



Premesso che

1. il sig. Stefano Santi si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da essere definitivamente incapace ad adempierle regolarmente (sovraindebitamento *ex art. 6, comma 2°*, lett. a, l. 3/2012);
2. in data 19.04.2018 l'istante ha richiesto al competente O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Tivoli la nomina di un Gestore della crisi da sovraindebitamento;
3. il detto O.C.C. in data 24.04.2018 ha nominato, quali Gestori, il Rag. Federica Luttazi e il Dott. Massimo Pacella;
4. i predetti, acquisita tutta la documentazione e le informazioni previste dalla legge, hanno redatto l'allegata **Relazione particolareggiata *ex art. 14-ter, comma 3, l. 3/2012* [doc. A]**, esprimendo giudizio positivo sulla fattibilità del piano liquidatorio;
5. nella detta Relazione, **da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta**, l'O.C.C. ha indicato le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, esposto le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, fornito un quadro della solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, escluso l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed attestato la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di nomina dei gestori;
6. il debitore istante ha proposto di liquidare l'unico bene immobile di sua proprietà (villino sito in un centro residenziale nel Comune di Rignano



Flaminio), del valore di circa 165.000 euro, oggi abitato dalla coniuge separata e dalla propria figlia minore (di anni 14); l'immobile è oggetto di espropriazione immobiliare pendente al [REDACTED] r.e.i. dell'intestato Tribunale (G.E. Dott. Valerio Medaglia – **custode Avv. Massimo Santini** – udienza per emissione ord. di vendita 7 febbraio 2020);

Considerato che l'istante sig. Stefano Santi:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al citato capo legislativo;
- c) non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012;
- d) ha fornito al nominato O.C.C. tutta la documentazione e la collaborazione necessaria per la compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il sig. Stefano Santi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale adito affinché, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, previa verifica di ammissibilità della domanda, dichiarare aperta la procedura di liquidazione dei suoi beni disponendo i necessari adempimenti per l'esecuzione del programma.



Voglia altresì il Giudice designando autorizzare la moglie separata del debitore e la propria figlia minore a continuare ad abitare l'immobile liquidando (assegnato in sede di separazione personale) sino alla sua vendita.

Con ogni riserva, anche istruttoria, nei limiti del rito.

Si producono, mediante deposito telematico, i seguenti atti e documenti:

01. elenco creditori;
02. elenco beni del debitore;
03. dichiarazione redditi anno 2015;
04. ricevuta presentazione detta;
05. dichiarazione redditi anno 2016;
06. ricevuta presentazione detta;
07. dichiarazione iva 2016;
08. ricevuta presentazione detta;
09. dichiarazione redditi anno 2017;
10. ricevuta presentazione detta;
11. dichiarazione iva 2017;
12. ricevuta presentazione detta;
13. elenco spese correnti del debitore;
14. stato famiglia del debitore;
15. modifica assegno di mantenimento coniuge separato e figlia minore;
- A. Relazione OCC dell'Ordine dei commercialisti di Tivoli, firmata digitalmente dai Gestori nominati Massimo Pacella e Federica Luttazi, con relativi allegati:



- 1) Nomina Organismo Composizione della Crisi;
- 2) Relazione contenente cronistoria dei fatti;
- 3) Elenco spese mensili necessarie al mantenimento,
- 4) Visura centrale rischi Banca d'Italia;
- 5) Visura CRIF;
- 6) Visura protesti;
- 7) Certificazione Agenzia Entrate Riscossione;
- 8) Dettaglio competenze avv. Pennisi.

Roma – Tivoli, 26 aprile 2019

avv. Vincenzo Alberto Pennisi

